



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 26.06.2024

OGGETTO: "Approvazione del Regolamento Comunale sulla disciplina del sistema di videosorveglianza nel comune di Ventimiglia di Sicilia".

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 19:00, e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20.06.2024 prot 4743 e con successivo invito integrativo prot n. 4766 del 21.06.2024, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali'	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	X	<input type="checkbox"/>
5 Bondi'	Giacomo	<input type="checkbox"/>	X
6 Sparacio	Antonietta	<input type="checkbox"/>	X
7 Manno	Maria Stefania	X	<input type="checkbox"/>
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	X	<input type="checkbox"/>

Sono presenti per la Giunta Comunale il Sindaco e gli assessori Sapienza e India.

Per gli Uffici Comunali sono presenti la Dr.ssa Linda Affrunti, Responsabile del Settore I e il Dott. Paolo Sarullo, Responsabile del Settore II.

Assunta la Presidenza, il Dr. Filippo Collura, assistito dal Segretario Comunale Dr. Roberto Terranova, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 19.02 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** in apertura di seduta, con il consenso unanime del Consiglio Comunale ha individuato, quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Barone, Manno e Calì.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 5 dell'O.d.G. avente per oggetto: **Approvazione del Regolamento Comunale sulla disciplina del sistema di videosorveglianza nel comune di Ventimiglia di Sicilia.**

Prima di passare alla trattazione dell'argomento, il **Segretario Comunale** ricorda ai consiglieri comunali che, essendo stati aggiunti 4 punti all'ordine del giorno, è in facoltà dei consiglieri medesimi deciderne il rinvio alla prossima seduta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24, comma 6, del regolamento sul funzionamento dell'organo consiliare.

Con il consenso unanime dei consiglieri comunali, il **Presidente** procede alla lettura dell'oggetto della proposta avente ad oggetto: **“Approvazione del Regolamento Comunale sulla disciplina del sistema di videosorveglianza nel comune di Ventimiglia di Sicilia”** posta al punto n. 5 dell'ordine del giorno, dando per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della stessa.

Il **Presidente** passa la parola al **Responsabile del Settore I** il quale procede ad illustrare l'iter dell'istruttoria e i contenuti del regolamento.

Esaurito l'intervento, nulla osservando i consiglieri comunali, il **Presidente** propone di procedere ad unica votazione per l'approvazione integrale del regolamento e, acquisito il consenso degli amministratori interessati, pone la proposta in votazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- presenti e votanti: 7;
- favorevoli: n. 7;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di delibera avente ad oggetto:
Approvazione del Regolamento Comunale sulla disciplina del sistema di videosorveglianza nel comune di Ventimiglia di Sicilia.

A questo punto, siccome richiesto in proposta, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Esperita la votazione, a scrutinio palese peralzata di mano, nel modo seguente:

- presenti e votanti: n. 7;
- favorevoli: n. 7;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il **Presidente** accerta e proclama l'approvazione all'unanimità.

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione, stante l'urgenza di provvedere alla presentazione dell'istanza nei termini stabiliti dalle linee guida, testé approvata.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Il Responsabile del Settore Affari Generali, su indirizzo politico del Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso:

- Che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, al fine tutelare l'integrità e la salute delle persone fisiche, di prevenire gli illeciti amministrativi e le violazioni ai regolamenti comunali in genere, che possono configurarsi con atti di danneggiamento di beni pubblici e di atti criminosi in genere;
- Che lo scopo principale di questo Ente è quello di salvaguardare la sicurezza urbana, di sorvegliare diverse zone del Territorio Comunale che già presentano e/o andranno a presentare delle criticità, soprattutto nelle ore notturne e verificare costantemente lo stato dei luoghi oggetto di illeciti in materia di tutela ambientale;
- Che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dagli apparecchi fissi e mobili installati sul territorio e per la conformità alle funzioni istituzionali demandate al Comune deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;
- Che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lvo 196/2003), dal Regolamento UE n. 2016/679 nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che il Comune di Ventimiglia di Sicilia, nella persona del Sindaco è Titolare del trattamento di tali dati personali e ad esso competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità;

Considerato opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Preso Atto che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*, in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di Polizia dal Centro Elaborazioni dati e da organi, uffici o Comandi di Polizia;
- Il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che trova applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo *"Pacchetto Europeo protezione dati"* che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997;
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante *"misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;

Ritenuto necessario:

- adottare un regolamento che preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché gli accorgimenti da adottare per i dati video ripresi;
- prevedere l'istituzione di un *"Registro generale degli accessi"* in ottemperanza a quanto disposto dall'art.30 del regolamento UE n. 2016/679.

Tenuto conto che:

- La materia è principalmente disciplinata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* che regola la protezione dei dati personali.

Ritenuto, per meglio rispondere al citato regolamento U.E. ed ai Decreti conseguenti ma anche dello stesso codice della privacy (D.lvo 196/2003), di dover adottare un regolamento denominato *"Regolamento per la disciplina della videosorveglianza mediante apparecchi fissi e mobili da installare sul territorio comunale"* oggetto della presente deliberazione;

Dato atto che:

- la competenza all'approvazione del detto regolamento, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, è del Consiglio comunale poiché la materia inerente la protezione dei dati personali viene trattata non solo da un punto di vista dell'attuazione organizzativa, ma anche da un punto di vista della tutela dei diritti dell'interessato;

- il Regolamento in oggetto ha quindi un contenuto ampio in materia di privacy in quanto disciplina:
 - ✓ le modalità di individuazione del “Titolare” del trattamento dei dati e quelle di nomina dei “Responsabili”, degli “Incaricati” del trattamento di dati;
 - ✓ gli adempimenti in tema di trattamento dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili e giudiziari;
 - ✓ le modalità di redazione e divulgazione delle informative;
 - ✓ le procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
 - ✓ le modalità di adempimento agli obblighi in materia di “misure di sicurezza”.
- gli argomenti sopra elencati sono ripartiti in 13 articoli;
- i comuni, anche in relazione alle specifiche competenze ad essi attribuite da disposizioni normative volte a garantire la sicurezza urbana, si sono avvalsi della facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale forma di controllo del territorio e deterrenza di illeciti amministrativi di fenomeni criminosi e di atti vandalici;
- il presente Regolamento non ha rilevanza contabile e pertanto sulla presente proposta non è richiesto il parere di regolarità contabile ;

Visto lo schema di Regolamento Comunale sulla Disciplina del sistema di videosorveglianza nel Comune Di Ventimiglia di Sicilia, predisposto dal DPO nominato dall'Ente, composto di n. 13 articoli, che si allega alla presente proposta di delibera per costituirvi parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);

Ritenuto dover acquisire il solo parere di regolarità tecnica, non comportando il presente atto alcun impegno di spesa, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Per i motivi sopra esposti,

PROPONE

1. Di approvare la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende richiamata e riportata;
2. Di approvare Regolamento Comunale sulla Disciplina del sistema di videosorveglianza nel Comune Di Ventimiglia di Sicilia, composto di n. 13 articoli, che viene allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente Regolamento nella pertinente sezione del sito internet dell’Ente.
5. Di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA stante l’urgenza di provvedere alla presentazione dell’istanza nei termini stabiliti dalle linee guida.

Ventimiglia di Sicilia, 12.06.2024

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Amministrativo
F.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 12.06.2024

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti***



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA ***CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO***

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

INDICE

- Art. 1 - Premessa**
- Art. 2 - Principi generali**
- Art. 3 –Soggetti**
- Art. 4 - Informativa**
- Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti**
- Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati**
- Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati**
- Art. 8 - Diritti dell'interessato**
- Art. 9 - Accesso ai filmati**
- Art. 10 - Sicurezza dei dati**
- Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 12 - Tutela amministrativa e giurisdizionale**
- Art. 13 – Disciplinare programma**

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Ventimiglia di Sicilia ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni, si deve fare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR), al conseguente D.lgs. 101/2018, al novellato D.lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), al D.lgs. 51/2018 (d'ora in poi Direttiva Polizia) che ha recepito la Direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e dell'articolo 3 della Direttiva Polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad

attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

7. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e soggetti privati.

Art. 2 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana, il Comune può utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 Aprile 2017, N. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare anche con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

2. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di polizia locale sono investiti.
- Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con pari efficacia mediante, rispettivamente, dati

anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Soggetti

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ventimiglia di Sicilia.

2. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il Responsabile del Servizio di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;

- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

2. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
3. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e le procedure per la segnalazione di eventuali violazioni della sicurezza dei dati.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal D.Lgs. 51/2018 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione

di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 14/2017;
- tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
- tutela del patrimonio comunale;
- tutela della protezione civile e della salute sanità pubblica;
- tutela della sicurezza stradale;
- tutela ambientale e polizia amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- arresto in flagranza differito (Art. 10 comma 6 quater D.L. 14/2017);
- attuazione di atti amministrativi generali (art. 2-ter D.lgs. 196/2003 e art. 5 D.lgs. 51/2018).

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli

oneri per la manutenzione periodica, e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.

6. Il Comune può dotarsi di *bodycam*, *dashcam*, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito disciplinare/disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

8. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative in riferimento all'art. 32 del GDPR ed alle altre disposizioni di legge che disciplinano le misure di sicurezza nell'ambito della P.A., sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del ~~Corpo~~ Comando di Polizia Locale per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto

conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma;

e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del ~~Corpo~~ Comando di Polizia Locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica;

f) in osservanza degli articoli 32 e 35 del GDPR e 23 e 25 della Direttiva Polizia, il Comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal D.Lgs. 51/2018:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento,
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Art. 9 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ordinariamente Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento competente dei dati entro 3 giorni dall'evento.

3. Non è consentito fornire direttamente agli utenti copia delle immagini, fatti salvi i diritti previsti dall'art. 8 e i casi in cui l'accesso sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, nel rispetto della L. 241/90 e delle relative procedure.

4. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese immagini in formato digitale.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato al trattamento dei dati deve far annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9- Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
10. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 13 – Disciplinare programma

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente Regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna, su proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale il "disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

2. Il disciplinare-programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente Regolamento.

3. I designati al trattamento di cui all'art. 3, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente Regolamento, con propria determinazione, adottano e aggiornano il "disciplinare-programma per l'utilizzo degli

impianti di videosorveglianza”, per tutte le tipologie e finalità dei sistemi in uso, quali telecamere fisse, comprese quelle a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della Polizia locale, bodycam, dashcam, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (“droni”), telecamere ricollocabili (anche tipo “foto-trappola”), altri dispositivi mobili.

4. Il disciplinare-programma può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente Regolamento.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CALI' MARIA ANTONIETTA

f.to ROBERTO TERRANOVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL **26.06.2024**

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)

comma 2 (Immediatamente Esecutiva)

della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **26.06.2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROBERTO TERRANOVA

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE

F.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA